



Luigi D'Angelo · 2°

Magistrato
5 giorni

+ Segui



 Bocciata la prassi dell'Agenzia per contrastare rinunce all'eredità "strumentali"-Cass. Civ., Sez. Trib., 14 agosto 2026, n. 24651

"Quanto alla prospettata revocabilità della rinuncia, prevista dall'art. 525 c.c., si tratta di un aspetto giuridico che la difesa erariale ha inteso sollevare con l'atto d'appello, al fine di giustificare come l'ente impositore avesse la necessità di «provvedere alla notifica di tutti gli atti "interruttivi" della prescrizione del suddetto credito erariale, fin tanto che vige il termine decennale per l'accettazione, anche tacita, dell'eredità». Ciò per tutelarsi dall'uso strumentale della rinuncia all'eredità, che «potrebbe essere un "facile escamotage" per superare i termini di prescrizione statuiti dalle norme tributarie, usualmente più brevi perché decorrono da prima dell'apertura della successione, rispetto a quelli previsti dal codice civile per l'accettazione dell'eredità» (pag. 5 del ricorso erariale). L'apprezzamento operato dal giudice d'appello in ordine all'avvenuta rinuncia all'eredità trova conforto nel principio enunciato da questa Corte, laddove ha affermato che «Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti» (Cass.n. 17703/2026). .. Le preoccupazioni della amministrazione finanziaria si infrangono laddove si consideri che la rinuncia all'eredità potrebbe avvenire anche dopo il termine decennale per l'accettazione, in questo caso non avendo altro effetto se non confermare che non vi è stata mai prima accettazione (Cass., 29 marzo 2017, n. 8053). Le azioni atte alla interruzione dei termini prescrittivi sarebbero pertanto inutili. E comunque, a margine, non è comprensibile perché si sia inteso procedere con un preavviso di iscrizione di ipoteca. Per altro verso la difesa

erariale trascura quelli che sono di ordinari strumenti di tutela dei creditori
← ad esempio quello previsto
dall'art. 524 c.c. Quanto, infine alla invocazione dell'art. 2909 c.c., con riferimento
alla sentenza definitiva con cui sarebbe stato accertato nei confronti del fratello
dell'odierno controricorrente il possesso degli immobili ereditari, con
conseguente caducazione della propria rinuncia all'eredità, è appena il caso di
evidenziare che trattasi comunque di soggetto diverso rispetto all'odierno
contraddittore. In conclusione, nessuno degli aspetti valorizzati dalla ricorrente
risultano meritevoli di accoglimento".



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Angelina-Maria PERRINO

Presidente

Tania HMEJAK

Consigliere

Iscrizione ipotecaria –
Cartelle di pagamento –
Notifica all'erede – Rinuncia
all'eredità - Effetti

RGN 7457/2025

Francesco FEDERICI

Consigliere rel.

Cron.

Maria Giulia PUTATURO DONATI

Consigliere

A.C. 15/10/2025

VISCIDO DI NOCERA

Giovanni GALASSO

Consigliere

Ha pronunciato la seguente

71

7 diffusioni post



Aggiungi il tuo commento

Pubblica



Condividi



Home



Rete



Pubblica



Notifiche



Lavoro